



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 18/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ESENZIONI E DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE TARI ALLE UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 17:10 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco		Assente
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore		Assente
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore		Assente
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		5	3

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente, Dott. Francesco Lumiera.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Settore 09 Risorse Tributarie

OGGETTO: Approvazione dei criteri per il riconoscimento delle esenzioni e delle riduzioni tariffarie TARI alle utenze domestiche disagiate per l'anno 2021.

Il Sottoscritto Dirigente ad interim del Settore IX Risorse Tributarie dott. Giuseppe Sulsenti unitamente al funzionario dott. Vincenzo Novello, sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art.7 del D.pr. 62/2013

Premesso che il Consiglio Comunale, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha approvato con deliberazione n. 53 del 22/07/2014 il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale denominata IUC che disciplina l'applicazione nel Comune di Ragusa dell'Imposta Unica Comunale istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Visto l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 che prevede che il Comune, per quanto riguarda la TARI, disciplina con regolamento le eventuali riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell' ISEE;

Preso atto che l'art. 55, comma 1 del Regolamento Comunale IUC stabilisce l'esenzione della TARI (Tassa sui Rifiuti) per le abitazioni occupate da persone in disagiate condizioni economiche secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati;

Ritenuto opportuno prevedere il seguente criterio ai fini dell'esenzione della tariffa fissa per le utenze domestiche maggiormente svantaggiate:

- indicatore ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 3.000,00;

mentre si ritiene di poter riconoscere un'agevolazione in relazione alla sola utenza di residenza nella titolarità di uno dei componenti il nucleo familiare, fino al limite massimo della quota variabile della tariffa come da tabella seguente e già proposta per lo scorso anno nei limiti del seguente indicatore ISEE:

- indicatore ISEE non superiore a € 8.265,00 in corso di validità alla data della presentazione dell'istanza;
- indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa);

e per i seguenti valori :

Numero occupanti	Tariffa Variabile 2020
Occupante 1	€ 90,01
Occupante 2	€ 162,02
Occupante 3	€ 180,03
Occupante 4	€ 234,03
Occupante 5	€ 240,16
Occupante 6 o più	€ 260,13

Dato atto che le misure previste possono “essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune” così come previsto dal comma 660 art. 1 della L 147/2013;

Ritenuto che gli oneri finanziari connessi alla citata misura di tutela nei confronti delle utenze domestiche disagiate, stimati in € 410.000,00, possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative adottate a livello nazionale e regionale;

Ritenuto opportuno, nell'ambito dei criteri di riduzione della parte variabile o di esenzione totale sopra individuati, circoscrivere le agevolazioni in relazione alla sola utenza in cui si risiede, posta nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti sopra indicati ;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.2021 con cui si è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-20223;

Dato atto che tale provvedimento è coerente con il documento di Programmazione sopra richiamato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.E.E.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. approvare i seguenti criteri per il riconoscimento dell'esenzione della parte fissa della tariffa TARI alle utenze domestiche disagiate, per l'anno 2021, limitatamente all'utenza in cui si risiede:
 - indicatore ISEE non superiore a € 3.000,00 in corso di validità alla data della presentazione dell'istanza;
2. approvare i seguenti criteri per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie TARI alle utenze domestiche disagiate, per l'anno 2021, pari al limite massimo della parte variabile della tariffa come meglio specificato nella tabella sottostante e limitatamente all'utenza in cui si risiede:
 - indicatore ISEE non superiore a € 8.265,00 in corso di validità alla data della presentazione dell'istanza;
 - indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa);

Numero occupanti	Tariffa Variabile 2020
Occupante 1	€ 90,01
Occupante 2	€ 162,02
Occupante 3	€ 180,03
Occupante 4	€ 234,03
Occupante 5	€ 240,16
Occupante 6 o più	€ 260,13

3. dare atto che gli oneri finanziari connessi alla citata misura di tutela nei confronti delle utenze domestiche disagiate, stimati in € 410.000,00, possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative adottate a livello nazionale regionale;

4. Subordinare la concessione dei benefici di cui al superiore punto 2) alla regolarità dei documenti presentati e al fatto che il contribuente risulti non moroso con il pagamento della tassa rifiuti relativamente agli anni pregressi.

5. dare mandato al Dirigente del Settore IX di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali per il riconoscimento della riduzione ed esenzione dal pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) relativa all'anno 2021
6. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della l. r. n. 44/91 stante la necessità di avviare le procedure per necessarie al riconoscimento delle riduzioni ed esenzione di che trattasi;
7. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto stabilisce i criteri per riconoscere l'esenzione del pagamento del tributo TARI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 74 del 17/02/2021, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale Supplente

Dott. Francesco Lumiera

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì